

- che le Sezioni perseguono, in ambito provinciale, le finalità statutarie, secondo le direttive degli organi centrali della Lega (art. 21, 2° comma);

- che le Sezioni, pur nascendo, su base associativa spontanea, in un determinato ambito territoriale, assumono la denominazione di: *Lega contro i tumori - sezione provinciale di...*(art.21, 1° comma);

- che l'attività delle varie Sezioni provinciali, in ciascuna Regione, è sottoposta a verifica periodica, circa la conformità ai programmi definiti dal Consiglio direttivo centrale, da parte del Comitato regionale di coordinamento, che è organo della Lega e del quale fanno parte i Presidenti delle Sezioni costituite nella Regione medesima (artt. 16 e 17);

- che le Sezioni devono versare alla Sede nazionale, annualmente, una quota delle proprie entrate, secondo quanto stabilito dal Consiglio direttivo centrale, e sono tenute a contribuire con i propri mezzi alla realizzazione dei programmi di rilevanza nazionale, sempre sulla base delle richieste dell'Organismo centrale (art. 22).

Si può in definitiva prendere atto della circostanza che, pur essendo stato formalizzato nel nuovo Statuto un ordinamento complessivo sostanzialmente pluralistico - con un ente pubblico nazionale ed un complesso di associazioni derivate dotate di autonomia gestionale -, un adeguato collegamento sinergico e funzionale risulta assicurato dall'attribuzione agli organismi centrali della Lega di un complesso di poteri particolarmente ampi e significativi, che condizionano l'esistenza stessa e l'attività delle promanazioni periferiche. Queste - e vale la pena di sottolinearlo ancora una volta - pur nascendo come associazioni spontanee, possono esistere quali "Sezioni della Lega contro i tumori" solamente per il tramite dell'apposito riconoscimento cui l'Ente pubblico "Lega" procede con l'adozione dello specifico atto istitutivo previsto dallo Statuto; analogamente alla Lega è garantito, quale sanzione estrema, il potere di scioglimento delle

Sezioni che non siano in condizione di funzionare o che operino in contrasto con le finalità istituzionali dell'Ente.

Nel rispetto dell'unità sostanziale della Lega, rimane assicurata la autonomia patrimoniale e gestionale delle Sezioni - i cui bilanci non sono più soggetti all'approvazione degli organi centrali, quale logico corollario della oramai netta separazione dei patrimoni.

Tutto ciò appare idoneo a far venir meno i dubbi che questa Sezione aveva manifestato nella precedente relazione¹² circa gli ipotizzabili rischi conseguenti ad una configurazione su base associativistica delle Sezioni provinciali, ad una integrale assimilazione delle stesse alle associazioni non riconosciute e ad una riconduzione di tali strutture nell'ambito applicativo della ricordata legge 266 sul volontariato.

Resta, peraltro, da definire - e lo si farà con riferimento alla gestione 1995, integralmente disciplinata dalle disposizioni del nuovo Statuto - se la gestione finanziaria delle Sezioni, oramai chiaramente distinta ed autonoma rispetto a quella della Lega (che, ripetesi, non è titolare di un potere di verifica e di controllo dei bilanci delle pur in parte soggette articolazioni periferiche) sia ancora da considerare in un unico bilancio consolidato unitamente a quello della Sede centrale, come avveniva nel sistema statutario precedente a quello in vigore dal 1994.

¹² Cfr. nota precedente.

4. La struttura organizzativa

La Lega, come in precedenza riferito, è un ente pubblico di tipo associativo e di rilevanza nazionale, con sede in Roma.

Le Sezioni provinciali, pur costituendone le strutture *portanti*, secondo la qualificazione del nuovo Statuto, sono delle associazioni distinte, con autonomia gestionale ed amministrativa, e che si pongono in una particolare collocazione rispetto alla Lega. La peculiarità del rapporto è confermata dal fatto che la possibilità di partecipazione all'Associazione "centrale", o "nazionale" che dir si voglia, è consentita solamente attraverso le strutture provinciali: coloro che intendono diventare soci debbono iscriversi presso la Sezione provinciale ove hanno la residenza, il domicilio o la sede (art. 4.5 dello Statuto). Le quote sociali - che costituiscono una delle principali fonti d'entrata per l'Ente - sono determinate nell'importo annuale dalla Lega, ma sono riscosse dalle singole Sezioni provinciali che, successivamente, versano alla "Sede centrale" l'ammontare del contributo annuale per socio dalla stessa stabilito (art. 8.6 Statuto)¹³.

Sono organi della Lega:

- il Consiglio direttivo centrale, che delibera l'indirizzo, lo svolgimento ed il coordinamento dell'attività della Lega e delle Sezioni; lo stesso è composto di 15 membri, di cui 8 eletti tra e dai soci, 3 cooptati dal Consiglio stesso tra sanitari con funzioni apicali nei massimi organismi oncologici nazionali e 4 designati rispettivamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dalla Federazione nazionale dell'Ordine dei medici, dal Ministero della Sanità e dal Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica;

¹³ Tale sistema, come si vedrà meglio in seguito, vale soltanto a far tempo dall'entrata in vigore del nuovo Statuto e, più precisamente, dall'esercizio 1995. Per il periodo precedente, la Sede centrale non ha mai avuto iscritta in entrata, nel proprio bilancio, alcuna quota dei contributi versati alle Sezioni.

- la Giunta esecutiva, che dà concreta attuazione alle deliberazioni del Consiglio direttivo e cura tutta l'attività amministrativa e gestoria di supporto; la stessa, nominata dal Consiglio direttivo medesimo, è composta dal Presidente, dal Vice Presidente e da 3 membri scelti tra i componenti del Consiglio direttivo, in rappresentanza delle 3 differenti categorie presenti nello stesso;

- il Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca e presiede le sedute del Consiglio direttivo centrale e della Giunta esecutiva ed è legittimato, in caso di urgenza, all'esercizio di determinate attribuzioni, proprie di altri organi, da sottoporre a ratifica;

- il Collegio dei revisori, che è composto da 3 membri designati rispettivamente dal Ministero del Tesoro, dal Ministero della Sanità e dal Ministero dell'Interno;

- il Comitato scientifico, che è un nuovo organo di consulenza, con poteri propositivi per le iniziative di carattere scientifico ed applicativo, ed è composto da 7 membri, compreso il presidente, scelti dal Consiglio direttivo centrale, su proposta della Giunta esecutiva, tra personalità scientifiche in campo oncologico;

- i Comitati regionali di coordinamento, che sono composti dai presidenti o commissari delle Sezioni provinciali della Lega nella Regione e dall'Assessore regionale alla Sanità (o da un suo delegato) e che hanno il compito di programmare l'attività della Lega in ambito regionale, in accordo con gli orientamenti espressi dal Consiglio direttivo centrale, di verificare periodicamente la realizzazione dei programmi e di svolgere le attività istituzionali in assenza delle Sezioni provinciali. Attraverso tali organismi, - che hanno preso il posto, nella struttura della Lega, dei Comitati sezionali, in precedenza esistenti, che assicuravano il rapporto organico con le Sezioni provinciali¹⁴, rivestendo il duplice ruolo di organi dell'ente ed organi deliberativi delle Sezioni - si esercitano i poteri di coordinamento e di direttiva della Lega nei

¹⁴ Si veda relazione al Parlamento per gli esercizi 1986-1991, pagg. 22 e 32.

confronti delle strutture periferiche, che hanno ora, come dianzi evidenziato, una distinta soggettività e sono amministrate da propri Consigli direttivi sezionali, estranei alla struttura centrale dell'Ente.

Relativamente al periodo di durata in carica degli organi ed alle modalità di nomina, dalle disposizioni del nuovo Statuto si rileva quanto segue:

- il Consiglio direttivo centrale è nominato con decreto del Ministro della Sanità e resta in carica cinque anni;

- il Presidente, la Giunta esecutiva ed il Comitato scientifico sono nominati dal Consiglio direttivo e permangono ordinariamente in carica per lo stesso periodo;

- il Collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro della Sanità e dura in carica cinque anni;

- per i Comitati regionali di coordinamento, di nuova istituzione e composti, come si è osservato, esclusivamente di membri di diritto, è statutariamente previsto il solo insediamento da parte degli organi centrali della Lega; le successive variazioni nella composizione si determineranno, evidentemente, automaticamente, di seguito alle modificazioni soggettive che interverranno negli uffici che costituiscono titolo per la partecipazione ai Comitati medesimi.

In relazione a quanto sopra evidenziato, deve darsi atto della circostanza che la struttura delineata per l'Ente pubblico "Lega" dal nuovo Statuto tende a soddisfare esigenze di snellezza, semplicità e praticità.

In tale ottica vanno viste la riduzione del numero dei componenti del Consiglio direttivo centrale (da 23 a 15), l'attribuzione di un ruolo di effettiva supplenza al Vice Presidente, la istituzione dei nuovi organi di consulenza e raccordo rappresentati dal Comitato scientifico e dai Comitati di coordinamento regionale.

Agli stessi fini risponde anche la sostituzione, ai vertici dell'apparato amministrativo, della figura del Segretario generale (che secondo il vecchio Statuto doveva essere laureato in medicina e chirurgia e "cultore" di studi oncologici)¹⁵ con quella del Direttore generale, che è nominato ora dalla Giunta esecutiva, ai sensi degli artt. 5 e 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e deve essere laureato in giurisprudenza, scienze economiche o politiche o discipline affini, in possesso di provata esperienza e di adeguati requisiti tecnico-professionali.

Restano comunque da affrontare ancora, a livello strutturale, importanti problematiche, di cui la Lega è consapevole, come risulta dalle ultime relazioni del Presidente al Consiglio direttivo; a ciò si dovrebbe provvedere con lo specifico regolamento di attuazione dello Statuto, la cui predisposizione è stata affidata ad una Commissione composta da componenti del Consiglio direttivo centrale e da tre esperti in discipline giuridiche. I temi da affrontare riguardano, in particolare, la ulteriore più compiuta determinazione del modello strutturale cui devono conformarsi le Sezioni (con la possibilità che richiedano l'iscrizione tra le Associazioni di volontariato), la valutazione dell'opportunità che alle stesse sia riconosciuta anche un'autonomia statutaria, l'eventuale previsione dell'attribuzione di poteri di controllo contabile alla Lega, allo stato non previsti, nei confronti delle strutture periferiche privatizzate.

Cionondimeno, la nuova configurazione strutturale della Lega, sufficientemente compiuta, ha cominciato ad avere concreta attuazione allorchè, successivamente all'emanazione del nuovo Statuto, essendo venuto a scadere il 31 gennaio 1995 il periodo di durata dell'incarico per il Consiglio direttivo, si è proceduto, con decreto del Ministro della Sanità in data 24 febbraio 1995, alla nuova nomina dello stesso che doveva intervenire entro il 15 marzo 1995, in

¹⁵ Sulle problematiche conseguenti alla precedente scelta statutaria si è riferito nell'ultima citata relazione al Parlamento, pagg. 36-39.

applicazione della legge 15 luglio 1994, n. 444, di conversione del D.L. 16 maggio 1994, n. 293 (sulla disciplina della proroga degli organi amministrativi). Con successiva deliberazione del neo-costituito organo, in data 25 marzo, sono state attribuite le altre cariche sociali. Il Consiglio, nell'adunanza del 7 luglio 1995 ha anche provveduto alla nomina del Comitato scientifico, su proposta della Giunta esecutiva. Non è stato invece ancora completato l'insediamento di tutti i Comitati di coordinamento regionali, in quanto per alcune Regioni non risulta effettuata - secondo quanto comunicato dall'Ente - la designazione del rappresentante dell'Assessorato alla Sanità.

In precedenza, in applicazione della nuova normativa statutaria, si è formalizzata, con deliberazione della Giunta esecutiva in data 29 aprile 1994, la nomina del Direttore generale, ai sensi degli artt. 5 e 20 della legge n. 70 del 1975.

Degna di nota è anche la circostanza che, prima della nomina del Consiglio direttivo, si sono svolte, senza gli inconvenienti ed i ritardi in passato più volte lamentati, le elezioni per gli 8 membri chiamati a partecipare al predetto organismo in rappresentanza dei soci; in tale occasione ha evidentemente funzionato il meccanismo referendario di votazione approvato dal Consiglio direttivo centrale con deliberazione del 16 dicembre 1988¹⁶.

E' stato emesso, in data 13 marzo 1995, in attuazione dello Statuto, il decreto del Ministro della Sanità di nomina per un quinquennio del Collegio dei revisori¹⁷.

In tema di trattamento economico spettante agli organi, il Ministro della Sanità, con decreto in data 15 luglio 1992, ha rideterminato, a decorrere dal 31 gennaio 1991, l'indennità di carica da corrispondere al Presidente della Lega, rapportandola al trattamento economico iniziale spettante (coevamente) al

¹⁶ Cfr. cit. rel. esercizi 1986-1991, pagg. 28-29.

¹⁷ Si ricorda che il previgente Statuto non richiedeva l'adozione di specifico provvedimento di nomina, nè prevedeva scadenze per l'incarico.

Segretario Generale dell'Ente (ora Direttore Generale), comprensivo della indennità integrativa speciale e della tredicesima mensilità, maggiorato del 20%; fino a tale data il riferimento era stato fatto al trattamento iniziale spettante nel 1981 al Segretario Generale, senza tener conto degli adeguamenti retributivi intervenuti, per lo stesso, dopo l'ultimo decreto di determinazione dell'indennità del Presidente, emesso il 14 maggio 1981. Si è così definita una questione che si dibatteva da tempo e che la Corte aveva invitato a risolvere¹⁸.

Per il resto, non essendo intervenuta alcuna modifica normativa o regolamentare, può farsi rinvio a quanto riferito nell'ultima relazione al Parlamento più volte citata¹⁹. Si ricorda, ad ogni buon conto, che la Lega è stata classificata dal D.P.C.M. 12 settembre 1975 tra gli Enti di normale rilievo; conseguentemente, al Direttore generale compete il trattamento economico onnicomprensivo dell'ex dirigente superiore dell'Amministrazione statale; ai componenti del Consiglio direttivo centrale spetta un gettone di presenza dell'importo lordo di £. 39 mila; al Presidente ed ai membri del Collegio dei revisori compete rispettivamente, oltre alla medaglia di presenza per l'importo dianzi ricordato, un compenso fisso mensile determinato, con decreti interministeriali Sanità-Tesoro, dal 1° luglio 1980 nella misura lorda di £. 150 mila e di £. 100 mila, e poi aumentato del 50 % dal 22 novembre 1984 e di un ulteriore 30 % dal 29 novembre 1988.

¹⁸ Cfr. rel. cit. pag. 40.

¹⁹ Cfr. pagg. 39-41.

5. Il personale

Non sono intervenute, nel periodo considerato, modifiche alla dotazione organica dell'Ente ed alla disciplina organizzativa del personale. Conserva, quindi, validità il regolamento organico del personale e dell'ordinamento dei servizi deliberato dal Consiglio direttivo centrale il 30 giugno 1983 ed approvato dal Ministero della Sanità in data 7 ottobre 1983, sul quale la Corte ha diffusamente riferito nella precedente relazione.

La dotazione organica, di 13 unità, comprende 1 funzionario capo di IX qualifica, addetto all'Amministrazione del personale, 1 collaboratore di VII qualifica, 2 assistenti di VI qualifica, 3 operatori di amministrazione di V qualifica, 1 archivista dattilografa di IV qualifica, 2 ausiliari di amministrazione di III qualifica, 1 conducente di automezzi di III qualifica, e, per la parte tecnica, 2 consulenti professionali di X qualifica. E' da precisare che il posto di funzionario di IX non è attualmente coperto, in quanto l'impiegato di ruolo che occupava detto posto - tra l'altro con la qualifica maturata di ispettore generale r.e. - è stato nominato, dal 29 aprile 1994, con contratto di durata quinquennale, come dianzi ricordato, direttore generale dell'Ente.

Degna di nota è la circostanza che l'Ente, per la Sede centrale, ha avviato le procedure per la verifica dei carichi di lavoro, in attuazione dell'art. 3.5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Tale verifica, da effettuare, per la prima volta, entro il 31 dicembre 1994 e successivamente con cadenza biennale, secondo il disposto normativo deve fare specifico riferimento "alla quantità totale di atti e operazioni prodotti nella media negli ultimi tre anni (precedenti a quello di rilevazione), ai tempi standard di esecuzione delle attività e, ove rilevi, al grado di copertura del servizio reso in rapporto alla domanda espressa o potenziale"²⁰.

²⁰ Sull'attuazione della normativa il Ministro per la funzione pubblica ha emanato la circolare n. 6 del 23 marzo 1994, pubblicata sulla G.U. suppl. ord. n. 54 del 2 aprile 1994.

L'incarico della rilevazione è stato dalla Lega affidato ad una società esterna²¹ che in data 4 marzo 1996 ha ultimato i propri lavori; questi dovranno essere portati all'esame degli organi dell'Ente e poi inviati alla Funzione pubblica.²²

Si ricorda che il personale della Lega è ricompreso nel comparto degli "enti pubblici non economici", determinato, dapprima dall'art. 3 del D.P.R. n. 68 del 1986 e poi dagli artt. 2 e 4 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593, attuativo dell'art. 45.3 del D.lgs. n. 29 del 1993, ed è destinatario delle disposizioni introdotte dai contratti collettivi del comparto succedutisi nel periodo²³.

Nei prospetti che seguono (tabelle 1 e 2) si riportano i principali elementi relativi al costo del personale della Sede centrale della Lega, per il triennio 1992-1994.

²¹ Si tratta della Fondazione per la ricerca sulla migrazione e sulla integrazione delle tecnologie (FORMIT), ente morale riconosciuto.

²² Pur facendo riserva di valutare compiutamente nel prossimo referto i risultati dell'iniziativa e le implicazioni della stessa, si può anticipare che, nell'analisi effettuata, nella quale si sono seguite le metodologie ed i parametri proposti dal Ministro per la funzione pubblica nella circolare n. 6 del 23 marzo 1994, si è, tra l'altro, calcolato l'*indice medio complessivo di Dotazione Organica Corrente* (IDOC), che esprime il rapporto tra *fabbisogno di lavoro corrente* (F.L.C.) e *tempo lavorativo ordinario prestabile* (L.M.) e che è risultato uguale a 1,06, leggermente superiore quindi all'unità e dimostrerebbe che l'organico attuale è sostanzialmente sufficiente al mantenimento degli attuali livelli di servizio dell'Ente. Si è anche determinato l'*indice di Dotazione Organica Potenziale* (IDOP) che è il rapporto tra il *fabbisogno di lavoro potenziale* (F.L.P.) e il *tempo lavorativo ordinario prestabile* (L.M.) *sperato* - informazione necessaria, secondo le indicazioni della Funzione pubblica, per stabilire l'adeguatezza della pianta organica - e che è risultato pari a 1,36; tale valore dimostrerebbe, ad avviso della Società incaricata, la necessità di un incremento di personale nell'ordine di 2 unità. Resta, comunque, da vedere in qual modo tali conclusioni saranno valutate ed utilizzate dagli organi competenti dell'Ente.

²³ Di seguito al D.P.R. 13 gennaio 1990, n. 43, recante norme risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi per il personale del comparto, per il triennio 1988-1990, (e prorogato nell'efficacia fino al 31 dicembre 1993 dall'art. 7 del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438) è stato da ultimo concluso, in attuazione della nuova normativa introdotta dall'art. 25.4 del d.l.vo 3 febbraio 1993, n. 29, il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto per il periodo 1° gennaio 1994 - 31 dicembre 1997, sottoscritto il 6 luglio 1995, previa autorizzazione del Governo alla sottoscrizione concessa con D.P.C.M. 19 aprile 1995.

Tabella 1

Sede Centrale

COSTO DEL PERSONALE

(in milioni di lire)

	1992	1993		1994	
Consistenza numerica del personale	11	12		13	
	Importi	Importi	var. %	Importi	var. %
Stipendi	311,7	346,6	11,2	368,8	6,4
Straordinario e incentivazione	81,3	82,7	1,7	84,6	2,3
Missioni	6,7	6,1	-9,0	11,6	90,2
Oneri previdenziali	129,9	144,1	10,9	151,3	5,0
totale A	529,6	579,5		616,3	
Sussidi	8,4	8,4	0,0	8,4	0,0
Corsi	0,0	3,8		0,3	-92,1
Accantonamenti T.F.R	10,3	71,5	594,2	24,1	-66,3
totale B	18,7	83,7		32,8	
Totale	548,3	663,2		649,1	

(in milioni di lire)

	1992	1993	1994
Costo globale	548,3	663,2	649,1
Onere medio individuale	49,8	55,3	49,9
Incidenza percentuale su spese correnti **	22,8	26,6	20,9

** Spese correnti

2402,7

2494,3

3112,4

Sede Centrale

Tabella 2

COSTO DEL PERSONALE

(in milioni di lire)

	1992		1993		1994	
	incidenza		incidenza		incidenza	
	Importi	%	Importi	%	Importi	%
Stipendi	311,7	58,9	346,6	59,8	368,8	59,8
Straordinario e incentivazione	81,3	15,4	82,7	14,3	84,6	13,7
Missioni	6,7	1,3	6,1	1,1	11,6	1,9
Oneri previdenziali	129,9	24,5	144,1	24,9	151,3	24,5
	529,6	100,0	579,5	100,0	616,3	100,0

1992			1993			var.retrib. unitaria	1994			var.retrib. unitaria
retribuzione	unità	retribuzione	retribuzione	unità	retribuzione		retribuzione	unità	retribuzione	
globale	personale	unitaria	globale	personale	unitaria	%	globale	personale	unitaria	%
529,6	11	48,1	579,5	12	48,3	0,3	616,3	13	47,4	-1,8
						3,6				3,6
						-3,2				-5,3

* (3,5 tasso d'inflazione programmato)

Con riferimento ai dati surriportati, può osservarsi quanto segue:

- l'incidenza media, nel triennio, del costo globale del personale sul totale delle spese correnti è stata del 23,4 % di contro al 27,7 % del triennio precedente²⁴;

- il costo medio annuo "pro-capite" si è attestato sui 51,6 milioni con un lieve incremento sulla media del triennio precedente (pari a 47,7), ma con una riduzione rispetto al limite di oltre 54 milioni raggiunto nell'esercizio 1991;

- l'onere retributivo medio annuo individuale, calcolato rapportando tutte le voci di spesa strettamente retributive al numero di dipendenti di ruolo in servizio, è stato pari, nel triennio 1992-1994, a 47,9 milioni, di contro ai 46,9 milioni del triennio 1989-1991; in particolare, l'onere retributivo unitario annuo è aumentato dello 0,3 % nel 1993 (rispetto al 1992) ed è diminuito dell'1,8 % nel 1994 (rispetto al 1993).

Per il personale in servizio per le esigenze delle Sezioni provinciali, per le quali, fino all'entrata in vigore del nuovo Statuto, era incerta la possibilità di costituire rapporti di lavoro²⁵, si deve prendere atto, anche per il triennio 1992-1994, della presenza, nel bilancio consuntivo della Lega, di specifici oneri (tit. I, spese correnti, cat. II) che, per il complesso delle Sezioni (passate da 97 a 100 nel periodo), risultano pari a 453 milioni per il 1992, a 570,5 milioni per il 1993 ed a 738 milioni per il 1994.

La problematica dell'ammissibilità dei presupposti della spesa, già affrontata, per il passato²⁶, in diverse sedi, non ha più, comunque, ragione di porsi - per quanto in precedenza osservato sulla nuova configurazione delle Sezioni - con l'entrata in vigore della nuova disciplina statutaria.

²⁴ Per i raffronti con i dati relativi al triennio 1989-91 si è fatto riferimento agli elementi risultanti dalle tabelle riportate nella precedente relazione al Parlamento. pagg. 47-48.

²⁵ Sulla questione si veda quanto osservato nella precedente citata relazione, pagg. 48-50.

²⁶ Cfr. nota precedente.

6. L'attività istituzionale e le fonti finanziarie

6.1 - L'attività istituzionale della Lega, nel triennio in considerazione, ha riguardato, in attuazione dello Statuto, i seguenti ambiti:

- prevenzione primaria e secondaria nella lotta ai tumori;
- informazione ed educazione sanitaria, tanto del pubblico, quanto degli operatori sanitari;
- promozione di studi e ricerche in campo oncologico;
- formazione ed organizzazione del "volontariato oncologico";
- iniziative di assistenza psico-sociale, riabilitativa e domiciliare;
- programmazione oncologica ed interscambio di informazioni e collaborazioni a livello nazionale ed internazionale;
- iniziative mirate per la raccolta del supporto economico pubblico e privato per il potenziamento della lotta ai tumori.

Precisa e minuta cognizione delle concrete iniziative e degli specifici progetti, avviati e conclusi, può aversi dalle relazioni del Presidente della Lega sui conti consuntivi del triennio, che sono riportate in allegato al presente referto.

Ai fini di una valutazione dell'azione della Lega, la Corte - che tra l'altro non dispone di parametri, allo stato non forniti dall'Ente, che consentano di verificare in qual modo siano state soddisfatte le esigenze poste, in particolare, dagli artt. 18.1 e 20.2 del D.lgs. n. 29 del 1993²⁷ - ritiene di poter far utile riferimento al livello del consenso associativo, desumibile dalle variazioni dell'entità numerica degli iscritti ed espressione della capacità di aggregazione della Lega medesima, ed alla rilevanza finanziaria dell'attività nelle sue diverse

²⁷ E' da tener presente che, come si dirà specificamente in prosieguo, presso la Lega non hanno operato, per il periodo in esame, uffici di controllo interno. Il servizio di controllo interno, per la verifica dei risultati dell'attività dell'Amministrazione, in attuazione dell'art. 20.2 del d.lgs. n. 29 è stato istituito con delibera della Giunta esecutiva n. 17 del 22 marzo 1996.

articolazioni, risultante dai conti consuntivi dell'Ente è conseguente, ovviamente, a precise scelte gestionali.

Per quanto riguarda il primo dei suindicati elementi sintomatici, che hanno, peraltro, un valore relativo, in considerazione della peculiarità della natura dell'Ente, della molteplicità di tipologie dell'attività dello stesso e della conseguente difficoltà di una misurazione dei risultati dell'attività medesima, può rilevarsi che il numero degli associati è in costante aumento: si è passati dai 415 mila iscritti del 1991 ai circa 600 mila del 1994²⁸ con un incremento percentuale del 44,5 %.

Con riferimento alla rilevanza finanziaria delle varie categorie di attività dell'Ente, possono svolgersi, per la Sede centrale, le seguenti notazioni:

- le risorse finanziarie destinate complessivamente nel periodo 1992-1994 alle attività istituzionali - per le quali si è elaborata la tabella n.3²⁹ che segue - sono state pari a 3,5 miliardi, su un totale di 8 miliardi erogati per le spese correnti, con un'incidenza percentuale sulle stesse, nel triennio, del 43,7 %; il rapporto tra le due categorie di spesa assume, peraltro, differente rilievo se si considerano gli andamenti annuali, dai quali risulta che le spese per prestazioni istituzionali sono passate, nel periodo 1992-1994, da 1.058 milioni a 1.500 milioni, sia pure attraverso la flessione di un certo rilievo del 1993, con una percentuale di incidenza sulle spese correnti che ha raggiunto nell'ultimo anno del triennio il 62,5 %, di contro al 44 % del 1992;

²⁸ I dati numerici forniti dall'Ente sono desunti dal referendum per le elezioni del 1991 e da quello per le elezioni del 1994; non si hanno altri dati annuali globali. E', peraltro, da precisare che a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Statuto, la Lega potrà avere annualmente dalle singole Sezioni il numero degli iscritti.

²⁹ Va segnalato che per gli esercizi 1992 e 1993, si sono considerate tra le spese per prestazioni istituzionali, in aggiunta a quelle di cui alla categoria V del titolo I, le spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni, nonché quelle per il funzionamento di Commissioni, Comitati etc., formalmente iscritte nella categoria IV. A far tempo dall'esercizio 1994 dette spese sono state inserite, anche formalmente dall'Ente, nel rendiconto finanziario, nella categoria V.

- più in particolare si osserva che il volume globale delle spese destinate a ricerche e studi³⁰ (che risultano pari nel triennio a circa 1,2 miliardi di lire) in costante incremento in valori assoluti, si è attestato attorno al 32 % del totale delle spese destinate alle prestazioni istituzionali; quelle per iniziative di assistenza e prevenzione, (pari globalmente nel periodo a 696 milioni), in tendenziale flessione - da collegare, evidentemente, alla più articolata connotazione della Lega derivante dal nuovo statuto ed eccedente la mera natura di ente "assistenziale" - sono passate dal 25,8 % del 1992 al 13,6 % del 1994; a tali valori, nell'ambito degli interventi di prevenzione, è, peraltro, da aggiungere la quota destinata alla Campagna annuale contro il fumo, che, pur lievemente aumentata in termini assoluti, è percentualmente diminuita, fino a costituire, nel 1994, il 4,1 % (di contro al 4,6 % ed al 5,9 %, rispettivamente del 1992 e del 1993); sostanzialmente costante permane la rilevanza finanziaria delle iniziative in tema di educazione sanitaria (ammontanti in totale nel triennio a 621 milioni) che, in aumento in valori assoluti, hanno inciso sulle spese per prestazioni istituzionali, nel 1994, per il 16,3 %; in lieve calo la spesa per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi e altre manifestazioni (di importo pari nel triennio a 296,3 milioni) passata dal 9,5 % del 1992 al 6,4 % del 1994, ma compensata, in tale ultimo esercizio, dall'entità della Campagna promozionale straordinaria (341,6 milioni) che ha assorbito il 22,7 % delle risorse.

³⁰ In tale importo complessivo si sono ricomprese anche le spese per la concessione di borse di studio, che nella tabella 3, con criterio conforme a quello adottato nel bilancio dell'Ente, sono riportate distintamente.